



naio 1942, n. 5, espone il parere che, al fine di non pregiudicare la impostazione tecnica del Fondo, compromessa dalle successive proroghe concesse nei versamenti delle indennità maturate, il pagamento delle indennità integrative debba essere limitato in proporzione ai versamenti effettuati, salvo necessari conguagli secondo le disponibilità del Fondo medesimo.

- 2° - Il Comitato conviene sulla necessità di segnalare ai Ministeri vigilanti la situazione che si è venuta a creare in seguito alla sospensione dei versamenti, affinché e in sede di emanazione delle norme di riforma del Fondo e con provvedimento particolare, sia provveduto a salvaguardare il pieno diritto del lavoratore alla integrazione di cui alla lettera b) dell'art. 3 del R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5.

In armonia con questo indirizzo, l'Ente gestore ha provveduto, in via cautelativa, a liquidare le indennità integrative nella misura proporzionale, senza peraltro procedere a necessari conguagli.

Nella seduta del 24 luglio 1959, il Comitato ha preso in esame le 123 richieste di indennità integrativa, pervenute posteriormente al gennaio 1954, al fine di esaminare l'opportunità di proce-